II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1262/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2011

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa [1], in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno firmato un accordo sul commercio di determinati prodotti di acciaio [2] («l'accordo»).

(2) L'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all'anno successivo fino a un massimo del 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato II dell'accordo.

(3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo i trasferimenti tra gruppi di prodotti sono possibili fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti.

(4) La Russia ha notificato all'Unione europea l'intenzione di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, entro i termini stabiliti dall'accordo. In seguito alla richiesta della Russia è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2011.

(5) L'articolo 10 dell'accordo dispone che a ogni rinnovo annuale i quantitativi relativi a ciascun gruppo di prodotti vengono aumentati del 2,5 %.

(6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1342/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

[1] GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52.

ALLEGATO

«ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

(tonnellate)

Prodotti	Anno 2011	Anno 2012
SA. Prodotti laminati piatti		
SA1. Arrotolati	1 230 897	1 142 446
SA2. Lamiera pesante	297 127	303 549
SA3. Altri prodotti laminati piatti	676 140	656 769
SA4. Prodotti legati	113 444	115 900
SA5. Lamiere quarto legate	27 011	27 595
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati	121 096	121 419
SB. Prodotti lunghi		
SB1. Barre	63 570	60 710
SB2. Vergella	374 481	357 635
SB3. Altri prodotti lunghi	586 180	559 633

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.
SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.»